

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CREMONA**

modificato ai sensi dell'art.180 del D.L.34/20, convertito nella L. 77/20

## **ART. 1**

### **Istituzione dell'imposta di soggiorno**

1.E' istituita nel Comune di Cremona l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 febbraio 2011, n. 23.  
Il presente regolamento ne disciplina l'applicazione.

2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

## **ART. 2**

### **Presupposto dell'imposta**

Presupposto dell'imposta è il soggiorno in qualunque tipo di struttura ricettiva (secondo la classificazione di cui all'art.18 della Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 in materia di turismo) e negli immobili destinati alla locazione breve (di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50) ubicati nel territorio del Comune di Cremona.

## **ART. 3**

### **Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento e degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi soggiorna nelle strutture ricettive e negli immobili menzionati all'art. 2 di questo regolamento.

2. Soggetto responsabile del pagamento (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi) e degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva e degli immobili di cui all'articolo 2, comma 2 di questo regolamento, d'ora in avanti sempre denominato "gestore". Il suo ruolo è definito dall'art.180 del D.L.34/2020 recepito nella Legge di conversione 77/2020.

## **ART. 4**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per soggiorno, fino ad un massimo di tre giorni consecutivi presso la stessa struttura.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale secondo i criteri

stabiliti dall'art.42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni) entro la misura massima stabilita dalla legge.

## **ART. 5**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del comune di Cremona;
- b) i minori fino a 14 anni, accompagnati da almeno un soggetto pagante l'imposta di soggiorno;
- c) i malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale e chi assiste i degenti ricoverati (un accompagnatore per paziente, due in caso di minori di anni quattordici);
- d) i dipendenti pubblici, inclusi il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolgono attività di ordine e sicurezza pubblica (come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n.635).  
L'esenzione si applica solo nel caso in cui il soggiorno sia pagato direttamente dall'Ente di appartenenza;
- e) gli autisti di pullman, gli accompagnatori turistici, le guide turistiche legalmente riconosciute che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica a un autista di pullman, un accompagnatore e/o guida turistica ogni 25 partecipanti;
- f) persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione (ex L.104/1992) e relativo accompagnatore (uno);
- g) il Comune di Cremona nel caso di spese per soggiorni sostenuti a suo carico;
- h) i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dalla pubblica autorità;
- i) chi viene alloggiato nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di Cremona per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria.

2. Per ottenere l'esenzione, il soggetto interessato deve presentare al gestore della struttura ricettiva apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi di legge, ad eccezione dei casi di cui alle lettere a) e b).

## **ART. 6**

### **Obblighi a carico dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione nei luoghi comuni della struttura, materiale informativo, pubblicazione sul proprio sito internet.

2. Essi hanno l'obbligo di:

a) accreditarsi sul sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno;

b) riscuotere l'imposta, emettere ricevuta numerata e nominativa da consegnare al cliente e conservare in copia;

c) acquisire dagli ospiti le apposite dichiarazioni e documentazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

d) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le documentazioni e le dichiarazioni rilasciate dagli ospiti per l'esenzione dall'imposta al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;

e) **entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre solare:**

1) **comunicare** al Comune in via telematica, tramite l'apposito portale, il numero degli ospiti e dei soggiorni effettuati presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente e l'entità conseguente dell'imposta di soggiorno da pagare, con l'indicazione degli eventuali soggiorni esenti e tipologia di esenzione applicata. La comunicazione deve essere inoltrata anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti nel corso del trimestre;

2) **pagare** al Comune – secondo le modalità indicate - la somma relativa all'imposta di soggiorno dovuta.

Tale termine di versamento rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento;

f) presentare apposita dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

## **ART. 7**

### **Accertamento**

1. Il Comune o suo concessionario effettua il controllo sul pagamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge n. 296/2006 e dall'art.1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.

3. Per effettuare l'attività di controllo l'Amministrazione comunale, mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:

- a) invitare i gestori ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
- b) inviare ai gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) richiedere ad altri uffici pubblici informazioni relative alle strutture.

## **ART. 8**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono contestate al gestore con l'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, nonché secondo le disposizioni del seguente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 472 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6, c2 lett. e) e lett. f) del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art.7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo non esonera il soggetto gestore dal pagamento al Comune dell'imposta dovuta.

## **ART. 9**

### **Riscossione coattiva**

Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di esenzione.

## **ART. 10**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è

stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nel caso di versamento dell'imposta di soggiorno in misura superiore rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive.

Per la compensazione si applica quanto disposto dal vigente Regolamento generale delle Entrate del Comune di Cremona.

3. Sulle somme versate e non dovute spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 5,00.

## **ART. 11**

### **Convenzioni tra il comune e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici**

1. Il Comune di Cremona o suo concessionario può stipulare apposite convenzioni con i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione. A tali soggetti si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.

2. Tali soggetti sono tenuti:

a) entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni trimestre solare a:  
- rendicontare al Comune il numero dei soggiorni registrati nel corso di ogni trimestre, con l'indicazione degli eventuali soggiorni esenti e tipologia di esenzione applicata. La comunicazione deve essere inoltrata anche nel caso in cui la struttura non abbia avuto ospiti nel corso del trimestre;  
- pagare al Comune l'imposta di soggiorno dovuta;

b) presentare la dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

3. Nel caso previsto dall'art. 4 comma 5-bis del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n.50, deve essere nominato un rappresentante fiscale.

4. Nel caso in cui venga stipulata apposita convenzione tra il Comune e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare anche tramite portali telematici, questi ultimi sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno - in deroga a quanto stabilito dalla Giunta - in misura percentuale pari al 5% del costo della camera o appartamento (costo comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi), con un limite massimo pari al valore dell'imposta massima a persona per soggiorno fissata per legge a livello nazionale.

5. Nel caso in cui venga stipulata la convenzione di cui al presente articolo, per le transazioni che avvengono senza l'utilizzo degli intermediari o dei portali

telematici convenzionati, si applicano le tariffe in vigore ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

## **ART. 12**

### **Destinazione del gettito**

1. L'Amministrazione Comunale definisce annualmente, anche in prospettiva di programmazione pluriennale, la destinazione delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, finalizzandole a interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il tavolo tecnico del turismo segue il monitoraggio, l'applicazione dell'imposta di soggiorno, la valutazione dei relativi effetti, l'eventuale aggiornamento delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Comune di Cremona si impegna a pubblicare nel proprio sito istituzionale le opere e i servizi realizzati mediante le risorse provenienti dall'imposta di soggiorno.

## **ART. 13**

### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche

## **ART. 14**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 della Legge n. 296/2006 e il regolamento generale per la gestione delle entrate comunali approvato dal Consiglio Comunale di Cremona.